



ORDINANZA N. 127/2023

IL PRESIDENTE

PORTO DI ANCONA

APPROVAZIONE REGOLAMENTO RELATIVO ALL'ESERCIZIO DELLE OPERAZIONI E DEI SERVIZI PORTUALI ED ALLE PROCEDURE PER IL RILASCIO DELLA RELATIVA AUTORIZZAZIONE, AI SENSI DELL'ART.16 DELLA LEGGE 84/94 COSÌ COME ATTUATO DAL D.M. 31 MARZO 1995, N. 585 E DAL D.M. N.132 DEL 06/02/2001

- VISTA** la legge 28 gennaio 1994 n. 84 ss.mm.ii, recante il riordino della legislazione in materia portuale, così come modificata dal D.lgs. 4 agosto 2016, n. 169 di "Riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le Autorità Portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, in attuazione dell'art. 8, comma 1, lettera f) della legge 7 agosto 2015, n. 124" pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 203 del 31.08.2016 e successive modificazioni ed integrazioni;
- VISTO** l'art. 6 comma 4 lett. a) della legge 28 gennaio 1994, n. 84 secondo cui l'Autorità di Sistema Portuale svolge compiti di indirizzo, programmazione, coordinamento, regolazione, promozione e controllo, delle operazioni e dei servizi portuali, delle attività autorizzatorie e concessorie di cui agli articoli 16, 17 e 18 ibidem e delle altre attività commerciali ed industriali esercitate nei porti e nelle circoscrizioni territoriali.
- VISTO** ancora, l'art. 6 comma 4 lett. a) l. 84/94 a mente del quale all'Autorità di Sistema Portuale sono conferiti poteri di ordinanza, anche in riferimento alla sicurezza rispetto a rischi di incidenti connessi alle attività e alle condizioni di igiene sul lavoro;
- VISTO** l'art. 8 comma 3 lett. m) l. 84/94 ss.mm.ii. recante la disciplina dei poteri e delle funzioni del Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale;
- VISTO** il D.M. 15.03.2022 n. 55 del Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili notificato a questa Autorità in data 16/03/2022, recante nomina del Presidente dell'Autorità di Sistema portuale del Mare Adriatico Centrale;
- VISTA** la Deliberazione del Comitato di gestione n. 25/2022 del 13 luglio 2022 con cui è stato nominato ai sensi dell'art. 9 comma 5 lett. m) della Legge 84/1994 s.m.i. il dott. Salvatore Minervino, quale Segretario generale di questa Autorità, formalmente immesso in servizio a decorrere dal 06/09/2022;
- VISTO** l'art.16 della Legge 8 gennaio 1994 n. 84 e successive modificazioni e integrazioni, recante la disciplina e la definizione delle operazioni portuali quali il carico, lo scarico, il trasbordo, il deposito, il movimento in genere delle merci e di ogni altro materiale, svolti nell'ambito portuale, nonché dei servizi portuali quali



attività ancillari alle suddette operazioni portuali;

- VISTO** il D.M.31 marzo 1995 n. 585 con cui è stato approvato il Regolamento recante la disciplina per il rilascio, la sospensione e la revoca delle autorizzazioni per l'esercizio di attività portuali;
- VISTO** il D.M. n. 132 del 06/02/2001 recante il Regolamento concernente la determinazione dei criteri vincolanti per la regolamentazione da parte delle autorità portuali e marittime dei servizi portuali, ai sensi dell'articolo 16 della legge n.84/1994.
- VISTO** il Decreto 16 dicembre 2004 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, inerente al "Recepimento della direttiva 2001/96/CE in materia di Requisiti e procedure armonizzate per la sicurezza delle operazioni di carico e scarico delle navi portarinfuse";
- VISTA** la Convenzione ILO 152 relativa alla sicurezza e all'igiene del lavoro nelle operazioni portuali;
- VISTO** il D.lgs. 27 luglio 1999, n. 272 recante adeguamento della normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori nell'espletamento di operazioni e servizi portuali, nonché di operazioni di manutenzione, riparazione e trasformazione delle navi in ambito portuale, a norma della legge 31 dicembre 1998, n. 485 ed il D.lgs. 9 aprile 2008 n. 81/2008, in quanto applicabile, in materia di sicurezza e igiene del lavoro;
- VISTO** il D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, successive modificazioni ed integrazioni, recante attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, per quanto applicabile;
- VISTO** il Regolamento (UE) 2017/352 del Parlamento e del Consiglio del 15/2/2017, in materia di fornitura di servizi portuali, (in G.U.E. n. L 57/1 del 3/3/2017), come modificato dal regolamento (UE) 2020/697 del 25/05/2020, che ha introdotto alcuni principi vincolanti recati dagli articoli 3, 4, 5 e 6 concernenti i requisiti minimi che devono essere posseduti dai prestatori di servizi portuali, le procedure per garantire la conformità ai requisiti minimi assicurando un trattamento trasparente, obiettivo, non discriminatorio e proporzionato di tali prestatori, la limitazione del loro numero all'accesso al mercato del lavoro portuale;
- VISTA** l'Ordinanza n. 1/2016 del 13 gennaio 2016 recante regolamento per l'esercizio delle operazioni e dei servizi portuali per il porto di Ancona;
- VISTA** l'Ordinanza n. 9/2017 del 07/06/2017 recante modifica dell'Ordinanza n. 1/2016 del 13 gennaio 2016;
- VISTA** la Delibera n. 57/2018 del 30/5/2018 dell'Autorità di Regolazione dei Trasporti, recante Prime misure di regolazione, metodologie e criteri per garantire l'accesso equo e non discriminatorio alle infrastrutture portuali;
- VISTO** il Regolamento n. 202 del 28/12/2022 del Ministero delle Infrastrutture e dei



trasporti di concerto con il Ministero delle Economie e Finanze concernente il regolamento recante disciplina per il rilascio di concessioni di aree e banchine;

RITENUTO necessario aggiornare la regolamentazione atta a disciplinare le modalità ed i tempi di formalizzazione della domanda, nonché il procedimento di preventiva verifica dei requisiti che all'atto della richiesta di rilascio di autorizzazione l'istante deve dimostrare, in relazione alla sussistenza dei prescritti requisiti oggettivi e soggettivi adeguati allo svolgimento delle operazioni e dei servizi portuali da compiere, volti a garantire che le suddette attività si svolgano in massima sicurezza;

SENTITA ai sensi dell'art. 15 comma 2 l. 84/94 la Commissione Consultiva in occasione della seduta del 22 novembre 2023, espressasi in senso favorevole;

VISTA la Delibera di Comitato di Gestione n. 73 del 28/11/2023;

VISTO l'art. 59 del Regolamento di Esecuzione del Codice della navigazione;

VISTI gli atti d'ufficio;

ORDINA

È approvato e reso esecutivo l'allegato Regolamento relativo all'esercizio delle operazioni e dei servizi portuali nel porto di Ancona rientrante nella circoscrizione della Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale ed alle procedure per il rilascio della relativa autorizzazione, ai sensi dell'art.16 della Legge 84/94 così come attuato dal D.M. 31 marzo 1995, n. 585 e dal D.M. n.132 del 06/02/2001.

A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento è abrogata l'Ordinanza Presidenziale n. 1/2016 e l'Ordinanza Presidenziale n. 9/2017.

Al fine di agevolare la fase di transizione tra la previgente normativa e quella introdotta dal presente Regolamento, consentendo alle imprese interessate di conformarsi alle prescrizioni in esso recate, le vigenti autorizzazioni di impresa portuale avranno efficacia fino alla formalizzazione del rilascio del nuovo titolo autorizzatorio e/o fino alla formale reiezione della domanda di autorizzazione.

Le nuove domande di autorizzazione e quelle di rinnovo dovranno essere presentate, per la annualità 2023, entro la data del 29/02/2024.

Il Regolamento entra in vigore a decorrere dalla data di pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale dell'Ente.

È fatto obbligo a chiunque spetti di rispettare, e far rispettare, tale Regolamento.

I contravventori, oltre a rispondere in sede civile e penale per danni alle persone od alle cose che possano derivare dallo svolgimento delle attività autorizzate, saranno ritenuti responsabili,



Autorità di Sistema Portuale
del Mar Adriatico Centrale

Porti di Pesaro, Falconara, Ancona, S. Benedetto, Pescara, Ortona, Vasto

salvo che il fatto non costituisca reato, della violazione dell'art. 1174 del Codice della Navigazione.

ANCONA, 29/11/2023

Il Presidente
Ing. Vincenzo Garofalo

V° Il Funzionario Responsabile
Demanio Imprese e Lavoro portuale
Dott.ssa Chiara Gusella

V° Il Segretario Generale
Dott. Salvatore Minervino



Regolamento relativo all'esercizio delle operazioni e dei servizi portuali nel porto di Ancona rientrante nella circoscrizione della Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale ed alle procedure per il rilascio della relativa autorizzazione, ai sensi dell'art.16 della Legge 84/94 così come attuato dal D.M. 31 marzo 1995, n. 585 e dal D.M. n.132 del 06/02/2001

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si devono intendere:

1. **Legge portuale:** la legge 28 gennaio 1994 n. 84 ss.mm.ii, recante il riordino della legislazione in materia portuale, così come modificata dal D.lgs. 4 agosto 2016, n. 169 di "Riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le Autorità Portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, in attuazione dell'art. 8, comma 1, lettera f) della legge 7 agosto 2015, n. 124", pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 203 del 31.08.2016, e successive modificazioni ed integrazioni.
2. **Autoproduzione:** svolgimento diretto, da parte del vettore marittimo o dell'impresa di navigazione o noleggiatrice, delle operazioni portuali con risorse e mezzi propri.
3. **Autorità:** l'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale;
4. **Autorità Marittima:** le Capitanerie di Porto competenti per i porti rientranti nelle competenze gestorie della Autorità di Sistema Portuale;
5. **Ciclo delle operazioni portuali:** l'insieme delle operazioni portuali rese dalle imprese portuali, autorizzate e/o concessionarie, finalizzato al passaggio del carico o parte di esso da una nave ad un'altra o ad altra modalità di trasporto, e viceversa, come definito dall'art. 2 co.2 D.M.132/2001;
6. **Operazioni portuali:** le operazioni di carico, scarico, trasbordo, deposito, movimento in genere delle merci e di ogni altro materiale rese in ambito, come definite dall'art. 16 Legge 84/1994;
7. **Servizi portuali:** prestazioni specialistiche, complementari e accessorie al ciclo delle operazioni portuali, da rendersi su richiesta dei soggetti autorizzati allo svolgimento del ciclo delle operazioni portuali, connotati dalla particolare competenza tecnica del fornitore degli stessi, rappresentata anche dalla disponibilità di attrezzature e/o macchinari specificatamente dedicati alla fornitura del servizio, tenuto conto inoltre che per complementarietà ed accessorietà dei servizi portuali si intende la caratteristica degli stessi rappresentata dal rapporto funzionale con le operazioni portuali e dal contributo che i servizi possono fornire per migliorare la qualità delle operazioni portuali in termini di produttività, celerità e snellezza e che risultino necessarie per eliminare i residui o le conseguenze derivanti dalle attività del ciclo delle operazioni portuali ai sensi dell'art. 16, commi 1 e 3, della Legge Portuale;



8. **Impresa concessionaria:** il soggetto titolare di una concessione demaniale marittima di aree e/o spazi di banchina nell'ambito portuale, per l'esercizio diretto di operazioni portuali, ai sensi dell'art.18, L.84/94, come modificata, e 36 e ss. Cod. Nav.;
9. **Impresa autorizzata:** il soggetto non titolare di concessione demaniale marittima legittimato allo svolgimento di operazioni portuali, ai sensi dell'art. 16, comma 3, L.84/94, come modificata;
10. **Regolamento:** il presente Regolamento.

TITOLO I

Procedure per il rilascio dell'autorizzazione per lo svolgimento di operazioni portuali

Art. 1 - Destinatari e Requisiti generali

Nell'ambito portuale di Ancona, rientrando nella circoscrizione della Autorità di Sistema portuale del Mare Adriatico centrale, l'esercizio delle operazioni portuali per conto proprio e/o terzi è soggetto all'autorizzazione dell'Autorità di Sistema ai sensi dell'art. 16, comma 3 l. 84/94 ss.mm.ii.

L'autorizzazione viene rilasciata alle imprese risultanti in possesso dei requisiti sotto indicati, all'esito della prescritta istruttoria, preliminare al rilascio del titolo da parte del Presidente dell'Ente, previo parere della competente Commissione Consultiva ed acquisizione del parere o della delibera del Comitato di Gestione.

La permanenza dei prescritti requisiti in capo all'impresa verrà periodicamente verificata, a richiesta dell'Autorità, obbligandosi l'impresa portuale autorizzata a fornire tempestivamente tutti i dati, i documenti e le informazioni rilevanti.

Ai fini della presentazione della domanda per la dovuta istruttoria, l'impresa dovrà comprovare:

- a) adeguata idoneità personale e professionale degli amministratori per l'esercizio dell'attività di imprenditore portuale, da valutarsi anche ai sensi dell'art. 2382 cod. civ.
- b) capacità economica e finanziaria adeguata alle attività da svolgere;
- c) capacità tecnico-organizzativa adeguata al volume ed alla tipologia delle operazioni portuali da svolgere;
- d) organico di personale alle dirette dipendenze, adeguato alle attività da espletare, assunto in forza di contratti di lavoro coerenti con le norme applicabili, e retribuito con salari non inferiori al minimo previsto dalla legge o dai contratti collettivi di categoria applicabili;

Per il Porto di Ancona, in relazione all'andamento dei traffici e delle esigenze di funzionalità portuali relativi al sorgitore, il numero massimo delle autorizzazioni assentibili per l'esercizio delle operazioni portuali è fissato in n. 10 (dieci)



Eventuali rimodulazioni potranno essere determinate in relazione ad esigenze sopravvenute e/o mutamenti delle condizioni di traffico del porto e delle relative esigenze, ai sensi dell'art. 16 l.84/94 s.m.i, assicurando, comunque il massimo della concorrenza nel settore e l'equo accesso all'esercizio delle operazioni portuali, previa determinazione annuale del relativo numero da parte dell'Autorità di Sistema portuale, sentita la Commissione consultiva competente per il porto.

Qualora il numero delle istanze volte al conseguimento della autorizzazione ecceda il numero massimo di autorizzazioni stabilito, l'Ente, sentita la Commissione consultiva competente, darà priorità alle imprese che possano meglio assicurare un incremento ed una qualificazione dei traffici o, qualora tale valutazione conduca a parità di condizioni, la priorità verrà ascrivita: 1. Alle imprese che assicurino a parità di prestazioni offerte, condizioni tariffarie più convenienti per l'utenza; 2. Alle imprese in possesso della certificazione di qualità e di sicurezza e di tutela ambientale, ulteriore rispetto a quelle previste dal D.M. 16.12.2004; 3. In via residuale, alle imprese già in precedenza autorizzate.

Art. 2- Documentazione

Ai fini del rilascio dell'autorizzazione all'esercizio i soggetti interessati sono tenuti a rivolgere istanza all'Autorità di Sistema Portuale.

L'istanza di cui all'allegato 1, con la indicazione della tipologia di operazioni portuali che l'impresa intende svolgere e della relativa modalità (conto proprio o conto terzi), dovrà essere corredata della necessaria documentazione con le seguenti allegazioni formalizzate ai sensi del D.P.R. 445/2000 ss.mm.ii. atta a comprovare:

- a) idoneità personale e professionale all'esercizio delle attività portuali consistente nell'aver assolto l'obbligo scolastico ed attestata da idonea documentazione in ordine all'attività svolta almeno negli ultimi tre anni, nonché autodichiarazione dei carichi penali pendenti, casellario giudiziale; autodichiarazione relativa ai soggetti sottoposti alle verifiche antimafia di cui all'art. 85 del D. L.gs. 159/2011 e s.m.i., ai fini della successiva acquisizione della certificazione antimafia tramite la Banca Dati Nazionali Antimafia (BDNA).L'iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori di cui all'articolo 1, commi 52 e seguenti, della legge 6 novembre 2012, n. 190 (*white list*), nonché l'iscrizione nell'anagrafe antimafia degli esecutori istituita dall'articolo 30 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, equivale al rilascio dell'informazione antimafia.
- b) iscrizione nel registro degli esercenti di commercio presso le camere di commercio mediante autocertificazione sostitutiva del certificato camerale relativa alla società e contenente l'indicazione delle cariche sociali. In caso di modifica di titolarità dell'impresa individuale ovvero nella compagine del consiglio di amministrazione o collegio sindacale dell'impresa, sarà cura dell'impresa interessata fornire entro 30 giorni all'Autorità il



- nominativo dei nuovi titolari, amministratori e/o sindaci, con le medesime indicazioni e dichiarazioni di cui sopra (allegato 1). Le imprese appartenenti a Stati esteri possono presentare documentazione equivalente in base alla legislazione dello Stato di appartenenza, ovvero una dichiarazione giurata rilasciata dal legale rappresentante dell'impresa dinanzi all'autorità giudiziaria o amministrativa, o ad un notaio o pubblico ufficiale;
- c) capacità tecnica, basata sulla sussistenza di un complesso di beni mobili ed immobili: macchinari o mezzi meccanici o navi o altri strumenti necessari allo svolgimento delle attività programmate, in proprietà, in leasing o in locazione per un periodo non inferiore ad un anno, con indicazione del rispettivo stato di possesso (leasing, proprietà ecc.), nonché i dati identificativi dei mezzi (es. numero del telaio), attestazioni di conformità all'uso e polizze assicurative degli stessi;
 - d) capacità organizzativa idonea ad acquisire innovazioni tecnologiche e metodologiche operative nuove per una migliore efficienza e qualità dei servizi;
 - e) capacità finanziaria attestante una situazione di equilibrio economico e finanziario mediante la presentazione dei bilanci relativi al biennio precedente ovvero, per imprese e società costituite nel corso del biennio, da apposita dichiarazione bancaria, nonché, in ogni caso, da autocertificazione comprovante che l'istante non è sottoposto ad alcun procedimento di carattere concorsuale; per le imprese operanti per conto terzi la capacità finanziaria è attestata altresì da un fatturato relativo alle prestazioni connesse alle operazioni portuali non inferiore ad euro 200.000,00
 - f) programma operativo non inferiore ad un anno comprensivo di piano economico finanziario dell'attività (costi previsti per il personale, servizi di terzi, piano di investimenti, eventualmente suddiviso per settori, ammortamenti ecc) e prospettiva di traffici con indicazione della tipologia di merci o attività;
 - g) organigramma dei dipendenti, comprensivo dei quadri dirigenziali, necessario all'espletamento delle attività programmate, suddivisi per livelli e profili professionali, con l'indicazione dei dipendenti già in organico ed iscritti nei pertinenti registri di lavoro;
 - h) eventuale dichiarazione di voler usufruire degli appalti di servizi di altra impresa autorizzata ex art. 16 legge 84/1994, come da disciplina di cui al successivo art. 10, comunicando l'impresa appaltatrice, tipologia di merce e fasi operative che si intendono esternalizzare, durata del contratto con riferimento alla durata richiesta dell'autorizzazione e adempimenti relativi alla sicurezza, unitamente alla presentazione di detti contratti debitamente registrati presso l'Agenzia delle Entrate;
 - i) laddove applicabile - dichiarazione di conformità alle prescrizioni recate dal Decreto 16 dicembre 2004 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, inerente al "Recepimento della direttiva 2001/96/CE in materia di Requisiti e procedure armonizzate per la



- sicurezza delle operazioni di carico e scarico delle navi portarinfuse” per le imprese che svolgono operazioni su tale segmento merceologico;
- j) dichiarazione afferente alla titolarità di certificazioni di qualità;
 - k) dichiarazione attestante l'esistenza o inesistenza di rapporti di controllo e/o collegamento societario con altre imprese autorizzate o concessionarie ex art. 18 legge portuale, ai sensi dell'art. 2359 Cod. Civ.;
 - l) presentazione di un contratto assicurativo che garantisca persone e cose da eventuali danni derivanti dall'espletamento delle operazioni portuali (Responsabilità Civile Terzi - Responsabilità dipendenti) con massimali non inferiori a € 2.500.000 per ogni sinistro;
 - m) piano di sicurezza adeguato alle attività da svolgere, indicazione del relativo responsabile, D.lgs. n. 272/99 e, in quanto applicabile, al D.lgs. n. 81/2008 e successive modifiche in materia di sicurezza e igiene del lavoro, con particolare riferimento agli obblighi del datore di lavoro, del dirigente e del preposto;
 - n) garanzia costituita mediante deposito in numerario o in titoli di Stato ovvero mediante fidejussione bancaria o assicurativa come da fac simile, unitamente a dichiarazione del sottoscrittore rappresentante del soggetto fideiussore, resa ai sensi del DPR 445/2000 e s.m.i. con al quale attesti il proprio nominativo, la propria funzione e/o la carica coperta, nonché il possesso del potere di impegnare validamente il soggetto fideiussore;
 - o) presentazione del tariffario con indicazione delle tariffe massime che l'istante intende adottare per le operazioni portuali;
 - p) dichiarazione di autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi della Regolamento UE n. 2016/679.

Art. 3 - Termini di presentazione istanza e relativo procedimento preistruttorio

L'istanza volta al conseguimento della autorizzazione all'esercizio delle operazioni portuali deve pervenire entro il 1° dicembre di ciascun anno solare, antecedente a quello per il quale è richiesto il rilascio dell'autorizzazione, ai sensi dell'art. 5, comma 1, del D.M. 585/95.

Nelle more della completa implementazione del portale S.U.A, le domande di cui al comma 1 del presente articolo possono essere inviate:

- a) a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo segreteria@pec.porto.ancona.it;
- b) a mezzo raccomandata A/R presso la sede legale dell'Ente ubicata in Ancona – Molo Santa Maria s.n.c.

Ai fini della valutazione in ordine alla tardività della presentazione della domanda rileva:

1. in caso di inoltro via PEC, la data di accettazione e di avvenuta consegna generata automaticamente dal server;
2. in caso di inoltro tramite raccomandata a/r, la data del timbro postale recante la spedizione.



Le domande pervenute oltre il termine di cui al comma 1 del presente articolo verranno respinte con provvedimento redatto in forma semplificata a termini dell'art. 2, comma 1, della L. 241/90 e s.m.i., senza dare luogo al preventivo invio del preavviso di rigetto di cui all'art. 10-bis della L. 241/90.

Qualora pervengano istanze difformi rispetto a quanto previsto dal presente Regolamento e/o incomplete e/o carenti delle documentazioni allegate, l'Autorità provvederà a darne comunicazione agli interessati, con le modalità prevista dal Codice dell'Amministrazione Digitale, con invito a regolarizzare la domanda perentoriamente entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione con l'avvertenza che, decorso tale termine senza riscontro, l'istanza si intenderà respinta ed archiviata per manifesta carenza d'interesse disinteresse.

Nelle more dell'integrazione della domanda i termini istruttori si intendono sospesi e riprendono a decorrere dall'atto di ricevimento della documentazione integrativa, a termini dell'art. 2, comma 7, della L. 241/1990. L'integrazione documentale viene richiesta una sola volta dall'Autorità.

Qualora, a seguito della presentazione dell'integrazione documentale, la domanda appaia, comunque, carente dei requisiti previsti dal presente Regolamento, ovvero qualora sia trascorso inutilmente il termine di cui al precedente capoverso, l'Autorità, fermo il preavviso di rigetto di cui all'art. 10 bis della L. 241/90 e successive modifiche ed integrazioni, respinge la domanda con provvedimento redatto in forma semplificata a termini dell'art. 2, comma 1, della L. 241/1990 e s.m.i..

Saranno invece direttamente archiviate senza ulteriori adempimenti, con comunicazione formale al richiedente, istanze assolutamente generiche e/o indeterminate che non contengano gli elementi minimi necessari per l'individuazione dell'oggetto della richiesta.

Art. 4 - Procedimento Istruttorio

La domanda completa e corroborata dalle necessarie allegazioni verrà sottoposta alla prescritta istruttoria tesa a valutare, sulla scorta della documentazione acquisita, l'idoneità dell'operatore economico che ha presentato la domanda a rivestire lo status di impresa per operazioni portuali.

L'istruttoria si articola in una fase relativa alle verifiche intese ad accertare la idoneità soggettiva del richiedente, con scrutinio preliminare circa i requisiti di affidabilità e morali dell'istante, sulla scorta delle autocertificazioni nei casi previsti dalla normativa vigente.

In ogni caso non possono essere rilasciate/mantenute autorizzazioni a coloro che:

1. risultino sottoposti a procedure concorsuali per cui ci sia stata dichiarazione di fallimento;
2. siano dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza;



3. per motivi ostativi ai sensi della normativa antimafia;
4. sono stati condannati per un delitto punibile con pena non inferiore nel minimo a tre anni di reclusione, oppure per contrabbando, truffa, appropriazione indebita o per un delitto contro la fede pubblica salvo che sia intervenuta la riabilitazione. Tale requisito va riferito al titolare dell'impresa individuale ovvero, in caso di società, ai componenti il Consiglio di amministrazione; a tali fini verranno acquisiti il certificato generale del casellario giudiziale e quello dei carichi pendenti riferiti ai precitati soggetti;
5. a coloro che non siano in regola con le attestazioni DURC, con i carichi pendenti con l'Agenzia fiscale ovvero versino in situazioni debitorie nei confronti dell'Ente per importi dovuti a titolo di utilizzo di beni demaniali, di canoni per utilizzo temporaneo di spazi operativi di banchina e di accosti pubblici, di sanzioni amministrative in materia di demanio marittimo.

L'istruttoria tecnico-amministrativa comporterà l'acquisizione d'ufficio della documentazione a comprova delle autocertificazioni e delle autodichiarazioni presentate dall'operatore economico a corredo della domanda di autorizzazione intesa a verificare il possesso dei requisiti riguardanti la capacità tecnica, la capacità finanziaria e la capacità organizzativa con particolare attenzione al rispetto dei principi di trasparenza, non discriminazione e proporzionalità.

L'avvio dell'istruttoria tecnico-amministrativa viene comunicato al richiedente mediante comunicazione contenente i dati di cui agli artt. 7 e 8 della L. 241/90 e s.m.i.

Conclusasi l'istruttoria, gli esiti sono presentati, per tutte le domande di autorizzazione alla competente Commissione Consultiva ex art. 15 L. 84/94 per l'acquisizione del relativo parere e successivamente al Comitato di Gestione.

Il Presidente rilascia le autorizzazioni ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 8, comma 3, lett. n) e 9 comma 5, lett. f), della Legge Portuale.

Qualora l'istruttoria dia esito negativo, l'Autorità, fermo il preavviso di cui all'articolo 10 bis della legge 241/90 e successive modifiche ed integrazioni, respinge la domanda con provvedimento presidenziale, sentito il Comitato di Gestione, ed il relativo procedimento viene archiviato.

Art. 5 - Termini Procedimento Istruttorio

Il termine del procedimento per il rilascio dell'autorizzazione è di giorni 90 (novanta) ai sensi dell'art. 16, comma 7 ter della Legge Portuale nonché del vigente Regolamento sul procedimento amministrativo approvato e reso esecutivo con Ordinanza n. 2/2020.

La decorrenza di tale termine può essere interrotta una volta sola, per un periodo non superiore a giorni trenta.



Il termine di cui al primo comma del presente articolo decorre dalla data in cui perviene la domanda completa ai sensi del presente Regolamento ovvero da quando la stessa sia stata formalmente integrata di tutta la documentazione necessaria per l'avvio dell'istruttoria prevista dal precedente articolo.

Art. 6 - Rilascio autorizzazione Canone e cauzione

Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato al pagamento di un canone nonché alla prestazione di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa, con sottoscrizione del Rappresentante del fideiussore avente come importo € 30.000,00 con rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la cui durata sarà parametrata a quella del titolo autorizzatorio con vigenza entro 12 mesi successivi rispetto alla sua scadenza e comunque fino a svincolo dell'Ente ovvero mediante deposito in numerario o in titoli di Stato.

La misura della garanzia, funzionale tanto alla riscossione del canone, eventuali interessi, minima è stabilita in euro 30.000,00.

Il canone per l'esercizio delle operazioni per imprese che operano per conto terzi è stabilito applicando ai valori di fatturato le aliquote indicate come nel prospetto di seguito riportato, fatta salva l'applicazione della misura minima di € 6.000,00 (base anno 2024) - che sarà aggiornato annualmente in base all'indice ISTAT comunicato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti:

INTERVALLO FATTURATO		Percentuale aliquota
- €	1.499.999,99 €	0,750%
1.500.000,00 €	1.999.999,99 €	0,700%
2.000.000,00 €	2.499.999,99 €	0,650%
2.500.000,00 €	2.999.999,99 €	0,600%
3.000.000,00 €	3.499.999,99 €	0,550%
3.500.000,00 €	3.999.999,99 €	0,500%
4.000.000,00 €	4.499.999,99 €	0,475%
4.500.000,00 €	4.999.999,99 €	0,450%
5.000.000,00 €	5.499.999,99 €	0,400%
Superiore a 5.500.000,00 €		0,350%

Il canone per l'esercizio delle operazioni per imprese che operano per conto proprio è stabilito nella misura fissa di € 6.000,00 (base anno 2024), che sarà aggiornato annualmente in base all'indice ISTAT comunicato dal Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, e nella sezione variabile il canone sarà maggiorato applicando cumulativamente i coefficienti di



seguito individuati in relazione alle tonnellate delle merci imbarcate/sbarcate:

- a) 20% della misura di canone fisso per tonnellate movimentate da 0 a 5000;
- b) 15% della misura di canone fisso per tonnellate movimentate da 5001 a 10.000;
- c) 10% della misura di canone fisso per tonnellate movimentate da 10.000, a 20.000;
- d) 5% della misura di canone fisso per tonnellate movimentate oltre 20.000.

Art. 7- Obblighi e Responsabilità

Ferma l'applicazione delle norme di legge e di regolamento adottate anche a livello nazionale, l'esercizio delle attività da parte della richiedente è subordinato, inoltre, al rispetto delle prescrizioni sotto indicate.

L'impresa autorizzata è direttamente responsabile, nei confronti dell'Autorità di Sistema Portuale e/o nei confronti di terzi, dell'esatto adempimento degli obblighi assunti nonché di ogni danno causato a persone e/o cose nello svolgimento dell'attività oggetto della presente autorizzazione e/o nel suo mancato esercizio. È ugualmente responsabile dei danni che derivino dall'inosservanza delle disposizioni impartite dall'Autorità di Sistema Portuale. L'Autorità non assume, in dipendenza della presente autorizzazione, alcuna responsabilità verso terzi per l'opera svolta dall'Impresa autorizzata e dai lavoratori della medesima.

L'impresa è, inoltre, obbligata:

- a) a trasmettere il tariffario con la indicazione delle tariffe massime applicate;
- b) a fornire all'Autorità di Sistema Portuale e alla Autorità Marittima competente tutte le indicazioni che sono richieste in merito alle attività svolte nel Porto;
- c) a mantenere per l'intero periodo di validità della autorizzazione il livello di capacità tecnica, finanziaria e organizzativa, nonché lo standard qualitativo delle attività rese corrispondente a quanto dichiarato in sede di presentazione della domanda.
- d) ad osservare le disposizioni in materia di sicurezza e di igiene del lavoro di cui al Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro, Decreto Legislativo 09 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche, al Decreto Legislativo 272/99 e successive modificazioni e gli obblighi derivanti dalla Convenzione Internazionale del Lavoro (ILO) n. 152;
- e) ad informare l'Autorità di Sistema Portuale di incidenti eventualmente occorsi sul lavoro a dipendenti inviando copia delle denunce inoltrate agli organi competenti;
- f) fermo restando quanto previsto all'art. 10 del presente regolamento, a svolgere le operazioni portuali in parola solo ed esclusivamente con i macchinari, i mezzi meccanici o gli altri strumenti in proprietà, in leasing o in locazione per un periodo non inferiore ad un anno, riportati nel registro di cui all'articolo 2 del Decreto 31 marzo 1995, n. 585. I



- predetti mezzi meccanici, idonei allo svolgimento delle operazioni portuali, dovranno essere assicurati, mantenuti in piena efficienza nonché dotati di tutti i sistemi di segnalazione ottico - acustici previsti dal Codice della Strada e dei prescritti verbali di verifica periodica ove prevista;
- g) a svolgere le operazioni portuali in parola con il personale alle proprie dipendenze iscritto nel registro di cui all'articolo 2 del Decreto 31 marzo 1995, n. 585. Il predetto personale deve essere assicurato da eventuali danni derivanti dall'espletamento delle operazioni portuali. Dovrà, altresì, essere iscritto nel libro Unico del Lavoro dell'Impresa ed in possesso di qualifiche idonee ed adeguate ai servizi portuali da svolgere, in modo tale da garantire la massima sicurezza nell'espletamento dei servizi medesimi, oltre che adeguatamente formato ed aggiornato in ordine alla prestazione resa nell'ambito delle relative mansioni; parimenti, è obbligata al rispetto del CCNL unico di riferimento per i lavoratori dei porti, o in caso di applicazione di diverso contratto collettivo, al rispetto del trattamento minimo retributivo/normativo previsto dal citato CCNL porti;
 - h) a comunicare prontamente all'Autorità di Sistema Portuale eventuali variazioni che dovessero modificare il contenuto dei registri di cui all'articolo 2 del Decreto 31 marzo 1995, n. 585;
 - i) ad assicurare che tutto il personale che sarà impiegato nella prestazione delle operazioni portuali sia in possesso delle conoscenze e delle abilitazioni professionali inerenti alle mansioni da svolgere; a riguardo dovranno essere indicati in sede di verifica gli eventuali percorsi di formazione concernenti le attività operative in ambito portuale, la sicurezza del lavoro e il e il rispetto della normativa in materia di lavoro in porto;
 - j) ad osservare le vigenti disposizioni in materia doganale, di pubblica sicurezza, di igiene e sanità, di lavoro portuale, di prevenzione degli infortuni;
 - k) a comunicare all'Autorità ogni modifica dell'organico dei propri dipendenti ivi compresi i quadri e i dirigenti;
 - l) ad emettere le fatture relative alle operazioni portuali, riportando esclusivamente le rispettive voci tariffarie, con esclusione di altri eventuali importi connessi a prestazioni estranee alle operazioni medesime.

Art. 8 - Durata e Rinnovi

L'autorizzazione all'esercizio delle operazioni portuali, in relazione al programma operativo presentato, potrà essere annuale o pluriennale.

Per le imprese cui è stata assentita concessione demaniale marittima, ai sensi dell'art. 18 legge 84/1994, la durata della autorizzazione sarà pari a quella del titolo concessorio.

L'autorizzazione può essere rinnovata, previa presentazione della relativa domanda nei termini



fissati dal presente Regolamento (1° dicembre anno precedente cui si riferisce), subordinatamente all'accertamento dei requisiti previsti per il suo rilascio, nonché all'esito positivo della verifica sull'andamento del piano operativo presentato dall'impresa.

Sino al rinnovo ovvero al diniego della autorizzazione, essa è prorogata a condizione che sia presentata nei suddetti termini, l'istanza di nuovo rilascio corredata dalla prescritta documentazione, con allegazione della attestazione di pagamento del canone.

Per le autorizzazioni aventi durata pluriennale, il termine per la presentazione della domanda di rinnovo coincide con il 1° dicembre dell'ultimo anno di validità della autorizzazione.

In caso di inottemperanza ai termini suddetti, l'impresa, già titolare di precedente titolo, si intende rinunciataria.

In caso di diniego al rilascio del titolo, l'impresa, già titolare di precedente autorizzazione, sarà tenuta alla corresponsione del canone per il periodo intercorrente dalla scadenza del titolo e la data di notifica del provvedimento di rigetto.

Art. 9 - Vigilanza - Sospensione o revoca - procedimento

Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato, oltre che alle normative previste in materia di disciplina del lavoro, al rispetto del presente Regolamento e delle condizioni previste dall'atto autorizzativo.

I soggetti interessati saranno direttamente responsabili verso l'Autorità di Sistema Portuale dell'esatto adempimento degli oneri assunti, nonché verso i terzi, di ogni danno cagionato alle persone ed alle proprietà nell'esercizio dell'autorizzazione.

L'inosservanza del presente Regolamento e/o la mancata sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa vigente in materia e/o l'inosservanza delle prescrizioni riguardanti l'esercizio delle attività di impresa, è sanzionata, a seconda della gravità delle circostanze, e previa diffida, con la sospensione o la revoca della autorizzazione, senza diritto ad alcun indennizzo.

I suddetti provvedimenti verranno adottati nel rispetto del criterio della proporzionalità tra violazione e sanzione, con la sospensione o la revoca della autorizzazione, senza diritto ad alcun indennizzo, ai sensi dell'art. 7 del D.M. 585/95.

L'Ente effettua la verifica annuale delle autorizzazioni rilasciate in ordine alla realizzazione del programma operativo presentato ed in relazione alla permanenza dei requisiti di idoneità soggettiva ed oggettiva dell'impresa portuale autorizzata.

In particolare, si procederà a revoca/sospensione, qualora:

- a) gli amministratori dell'impresa non risultino più in possesso dell'idoneità personale o professionale per essere incorsi in procedimenti penali o concorsuali o essere sottoposti a misure di sicurezza di cui alle disposizioni antimafia;



- b) la capacità tecnica accertata all'atto del rilascio dell'autorizzazione risulti materialmente ridotta e tale da pregiudicare l'attività;
- c) il programma operativo non possa essere più realizzato per carenze organizzative ed inefficienza dell'attività di impresa;
- d) l'impresa abbia reiteratamente violato le norme relative alla prevenzione degli infortuni ed alla tutela della sicurezza e dell'igiene sul lavoro;
- e) non siano state rispettate le norme tributarie e/o quelle previste dalla normativa in materia di lavoro e/o previdenziale e assistenziale e/o quelle derivanti dai contratti nazionali di lavoro; non siano corrisposti ai lavoratori salari in linea con quanto dichiarato all'Autorità e comunque inferiori ai minimi inderogabili di legge e di contratto collettivo;
- f) vengano sistematicamente applicate tariffe difformi da quelle comunicate all'Autorità; l'impresa abbia violato le norme relative alla prevenzione degli infortuni ed alla tutela dell'igiene del lavoro;
- g) sia stato omesso il pagamento del canone annuo e dei relativi conguagli;
- h) sia stata verificata l'abusiva sostituzione nell'esercizio delle attività dedotte nel titolo autorizzatorio.
- i) l'impresa sia incorsa in qualunque altra violazione di legge e/o di regolamento accertata dagli organi di polizia competenti.

Previa diffida, l'avvio del procedimento volto alla revoca/sospensione dell'autorizzazione rilasciata deve essere preventivamente notificato all'impresa autorizzata mediante comunicazione di ex artt. 7 e 8 della L. 241/90, con assegnazione del termine di legge per la presentazione di memorie partecipative/osservazioni/controdeduzioni.

Il provvedimento di revoca/sospensione viene adottato dal Presidente della Autorità di Sistema Portuale, sentita la Commissione Consultiva competente ed il Comitato di Gestione.

È fatta, comunque, salva l'applicazione delle sanzioni previste da altre norme per più gravi inosservanze di norme amministrative o penali.

Art. 10 - Rapporti tra imprese portuali

Il ciclo delle operazioni portuali è interamente svolto da una singola impresa a ciò autorizzata che deve essere normalmente in grado di svolgere compiutamente il ciclo di tutti i servizi relativi alla merce, tramite risorse di vario tipo (umane e strumentali) idonee a realizzare il programma operativo e a completare tutti i segmenti operativi e funzionali delle attività relative alla merce.



Più imprese portuali possono comunque operare - anche contemporaneamente quando le condizioni di sicurezza lo consentano -, qualora ciascuna di esse sia responsabile dello svolgimento delle operazioni costituenti il ciclo, su stive diverse o in relazione a diverse tipologie e/o diversi quantitativi di merce da/per la stessa nave, e ciò su mandato espresso e documentabile dell'armatore o del proprietario/ricevitore/spedizioniere della merce.

Nel caso in cui un'impresa autorizzata ex art. 16 e/o concessionaria di aree e banchine ex 18 della l. n. 84/94 intenda terziarizzare segmenti del proprio ciclo produttivo aziendale, avvalendosi degli appalti di altre imprese autorizzate ai sensi dell'art. 16, deve conseguire specifica autorizzazione dall'Autorità portuale, indicando l'impresa appaltatrice, le tipologie di merci e le fasi operative sotto indicate che si intendono esternalizzare secondo la disciplina che segue, depositando il contratto di appalto unitamente alla documentazione relativa agli adempimenti degli obblighi derivanti dalla vigente normativa sulla sicurezza.

- a) L'affidamento di cui al punto precedente deve trovare corrispondenza all'interno del business-plan presentato dal terminalista/impresa autorizzata e deve essere disciplinato attraverso apposito contratto stabile e predeterminato (con durata non inferiore a un anno) comportante l'assunzione in capo all'appaltatore dell'esercizio del potere organizzativo e direttivo sui lavoratori, nonché l'assunzione del rischio di impresa. Al fine di azzerare i rischi interferenziali dovuti alla presenza all'interno di un ciclo di più soggetti imprenditoriali, ogni segmento di ciclo appaltato dovrà essere svolto unicamente dall'impresa appaltatrice.
- b) Il soggetto appaltatore deve dimostrare la disponibilità esclusiva dei mezzi necessari all'espletamento del servizio. Forme di leasing, affitto, noleggio, comodato dei mezzi sopradetti tra appaltante e appaltatori costituiscono elementi da valutarsi quale indizio di appalto irregolare.
- c) L'impresa appaltante rimane in ogni caso l'unico soggetto responsabile, anche delle attività appaltate, nei confronti dell'Autorità Portuale per gli obblighi discendenti dalle autorizzazioni ex art. 16 e dalle concessioni ex art. 18 L. 84/94.
- d) In assenza di contratto di appalto scritto debitamente e preventivamente autorizzato dall'Autorità Portuale, l'organizzazione del lavoro deve prevedere esclusivamente l'impiego di propri dipendenti e di quelli eventualmente forniti ai sensi dell'art. 17 della L. 84/94 laddove operante.
- e) L'esternalizzazione mediante appalti può avvenire a imprese autorizzate ai sensi dell'art.16 della L. 84/94, previa autorizzazione dell'Autorità Portuale e alle condizioni sopra descritte, con riferimento le seguenti attività a seconda della tipologia di merce movimentata:
 - o Segmento di bordo (es. rizzaggio/derizzaggio -movimentazione in stiva a mezzo di pala meccanica, bobcat, escavatore, pulizia della stiva, movimentazione in stiva a mezzo fork-lift, imbragaggio ecc.).
 - o Segmento di sottobordo (es. movimentazione in banchina con reach-staker, o



- fork-lift/navetta/movimentazione mediante pala meccanica, escavatore, gestione tramogge, ecc).
- Servizio di navetta da e per l'area di stoccaggio e/o per il centro dei controlli doganali ecc..
- Segmento di piazzale (es. movimentazione a terra a mezzo reach-staker o fork-lift, attività di riempimento e svuotamento, ricariche su autocarri o vagoni ferroviari trasporto a magazzino ecc.).

Fermo restando che l'impresa portuale deve operare avvalendosi dei mezzi dichiarati in sede di presentazione della domanda di autorizzazione, nel caso si renda necessario, per operazioni in ambito portuale di natura eccezionale l'utilizzo di una gru ulteriore non in dotazione alla impresa portuale, la medesima impresa dovrà richiedere con istanza motivata apposita nulla osta all'Autorità di Sistema per il noleggio del mezzo, indicando caratteristiche tecniche dello stesso, impresa noleggiatrice da ricercarsi anche tra soggetti non autorizzati ad operare in ambito portuale, solo una volta accertata l'indisponibilità di imprese autorizzate ex art. 16 legge portuale, con indicazione della banchina, della nave e della merce interessata dalle operazioni, presentando la documentazione relativa alla sicurezza delle attività in questione.

Fatta salva l'osservanza delle previsioni contenute nel presente Regolamento e dei divieti disposti dal legislatore in materia di appalto di manodopera, ogni violazione è sanzionata, previa diffida e nel rispetto delle garanzie procedurali, con la revoca del titolo autorizzatorio.

Sono fatte salve le forme di collaborazione attraverso A.T.I., società consortili e consorzi, nelle forme e modalità dei relativi regolamenti operativi adottati e concordati dai partecipanti, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e di regolamento. In tale caso, l'autorizzazione ex art. 16 legge portuale sarà rilasciata al soggetto giuridico derivante dalla associazione o al consorzio.

Art. 11 - Sicurezza del lavoro

Ferma l'applicazione delle disposizioni del D. lgv. n. 272/99 e in generale di tutte le vigenti disposizioni di sicurezza, i soggetti interessati al ciclo di una medesima operazione sono tenuti a scambiarsi tutte le informazioni relative ai rischi relativi all'attività da svolgersi, curando in particolare di acquisire dal comando nave notizie relative all'esistenza di profili di rischio specifico che possano rilevare, ai fini del rispetto delle norme di sicurezza del lavoro.

Ferma restando la applicazione delle disposizioni recate dai D.lgs. 272/99 e 81/2008 per quanto applicabile, l'impresa concessionaria ex art 18 legge portuale, l'impresa autorizzata ad operare su banchina pubblica, le altre imprese autorizzate ed i vettori marittimi, sono tenuti a cooperare per l'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischio di incidenti sul lavoro ed a coordinare i rispettivi interventi di prevenzione e protezione relativi ai rischi cui sono esposti i lavoratori, scambiandosi reciprocamente le informazioni rilevanti al riguardo, provvedendo ai necessari coordinamenti ed alla elaborazione congiunta dei piani operativi di



sicurezza per le singole tipologie di merce e/o operazioni portuali.

L'Impresa concessionaria, fermo restando l'adempimento delle specifiche disposizioni preventive e di sicurezza in relazione all'utilizzo diretto dei beni demaniali in concessione e dei mezzi in dotazione operanti nelle aree in concessione, dovrà farsi carico di verificare le condizioni di sicurezza dei lavoratori ed ambientali per ciò che attiene l'uso delle aree e di tutti i beni demaniali in concessione. Analogamente l'impresa autorizzata ad operare su banchine pubbliche dovrà farsi carico di verificare le condizioni di sicurezza dei lavoratori ed ambientali per ciò che attiene l'uso delle aree demaniali e dei beni in dotazione.

TITOLO II

Procedure per il rilascio dell'autorizzazione per lo svolgimento di servizi portuali

Art. 12 - Destinatari e Requisiti generali

Nell'ambito portuale di Ancona, l'esercizio dei servizi portuali è soggetto all'autorizzazione dell'Autorità di Sistema ai sensi dell'art. 16, comma 3 della Legge Portuale.

L'autorizzazione viene rilasciata alle imprese risultanti in possesso dei requisiti sotto indicati, all'esito della prescritta istruttoria, preliminarmente al rilascio del titolo da parte del Presidente dell'Ente, previo parere della competente Commissione Consultiva ed acquisizione del parere o della delibera del Comitato di Gestione.

La permanenza dei prescritti requisiti in capo all'impresa verrà periodicamente verificata, a richiesta dell'Autorità, obbligandosi l'impresa portuale autorizzata a fornire tempestivamente tutti i dati, i documenti e le informazioni rilevanti.

Ai fini della presentazione della domanda per la dovuta istruttoria, l'impresa dovrà comprovare:

- a) adeguata idoneità personale e professionale degli amministratori per l'esercizio dell'attività di imprenditore portuale, da valutarsi anche ai sensi dell'art. 2382 cod. civ.
- b) capacità economica e finanziaria adeguata alle attività da svolgere;
- c) capacità tecnico-organizzativa adeguata al volume ed alla tipologia delle operazioni portuali da svolgere;
- d) organico di personale alle dirette dipendenze, adeguato alle attività da espletare, assunto in forza di contratti di lavoro coerenti con le norme applicabili, e retribuito con salari non inferiori al minimo previsto dalla legge o dai contratti collettivi di categoria applicabili;

Per il Porto di Ancona, in relazione all'andamento dei traffici e delle esigenze di funzionalità portuali relativi al sorgitore, il numero massimo delle autorizzazioni assentibili per l'esercizio dei servizi portuali è fissato in n. 10 (dieci)



Eventuali rimodulazioni potranno essere determinate in relazione ad esigenze sopravvenute e/o mutamenti delle condizioni di traffico del porto e delle relative esigenze, ai sensi dell'art. 16 della Legge Portuale, assicurando, comunque il massimo della concorrenza nel settore e l'equo accesso all'esercizio dei servizi portuali, previa determinazione annuale del relativo numero da parte dell'Autorità di Sistema portuale, sentita la Commissione consultiva competente per il porto.

Qualora il numero delle istanze volte al conseguimento della autorizzazione ecceda il numero massimo di autorizzazioni stabilito, l'Ente, sentita la Commissione consultiva competente, darà priorità alle imprese che possano meglio assicurare miglior prestazioni qualitative del servizio con preferenza ascritta: 1. Alle imprese che assicurino a parità di prestazioni offerte, condizioni tariffarie più convenienti per l'utenza; 2. Alle imprese in possesso della certificazione di qualità e di sicurezza e di tutela ambientale, ulteriore rispetto a quelle previste dal D.M. 16.12.2004; 3. In via residuale, alle imprese già in precedenza autorizzate.

Nel porto di Ancona, vengono individuati i seguenti servizi:

- a) Riparazione, manutenzione e pulizia contenitori;
- b) Pesatura merci (misurazione o verifica del peso effettivo delle merci in entrata o in uscita dal porto di Ancona, effettuato da pese adeguate e certificate secondo la normativa applicabile e da personale adeguatamente formato);
- c) Noleggio a caldo di mezzi di sollevamento e traslazione: attività tecnica qualificata di fornitura, a favore di imprese portuali autorizzate ex art. 16 legge 84/1994, di mezzi ed attrezzature finalizzate al sollevamento verticale e traslazione con relativo personale, utilizzati nelle operazioni altamente qualificate e per prestazioni occasionali, specializzate per carichi eccezionali con impiego di personale di manovra e di segnalazione a terra

Art. 13 Documentazione

Ai fini del rilascio dell'autorizzazione all'esercizio di servizi portuali, i soggetti interessati sono tenuti a rivolgere istanza all'Autorità di Sistema Portuale.

L'istanza di cui all'allegato 2, con la indicazione della tipologia di servizi portuali che l'impresa intende svolgere e della relativa modalità, dovrà essere corredata della necessaria documentazione con le seguenti allegazioni formalizzate ai sensi del D.P.R. 445/2000 ss.mm.ii. atta a comprovare:

- a) idoneità personale e professionale all'esercizio delle attività portuali consistente nell'aver assolto l'obbligo scolastico ed attestata da idonea documentazione in ordine all'attività svolta almeno negli ultimi tre anni, nonché autodichiarazione dei carichi penali pendenti, casellario giudiziale; autodichiarazione relativa ai soggetti sottoposti alle verifiche antimafia di cui all'art. 85 del D. L.gs. 159/2011 e s.m.i., ai fini della successiva



acquisizione della certificazione antimafia tramite la Banca Dati Nazionali Antimafia (BDNA). L'iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori di cui all'articolo 1, commi 52 e seguenti, della legge 6 novembre 2012, n. 190 (white list), nonché l'iscrizione nell'anagrafe antimafia degli esecutori istituita dall'articolo 30 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, equivale al rilascio dell'informazione antimafia.

- b) iscrizione nel registro degli esercenti di commercio presso le camere di commercio mediante autocertificazione sostitutiva del certificato camerale relativa alla società e contenente l'indicazione delle cariche sociali. In caso di modifica di titolarità dell'impresa individuale ovvero nella compagine del consiglio di amministrazione o collegio sindacale dell'impresa, sarà cura dell'impresa interessata fornire entro 30 giorni all'Autorità il nominativo dei nuovi titolari, amministratori e/o sindaci, con le medesime indicazioni e dichiarazioni di cui sopra (allegato A) Le imprese appartenenti a Stati esteri possono presentare documentazione equivalente in base alla legislazione dello Stato di appartenenza, ovvero una dichiarazione giurata rilasciata dal legale rappresentante dell'impresa dinanzi all'autorità giudiziaria o amministrativa, o ad un notaio o pubblico ufficiale;
- c) capacità tecnica, basata sulla sussistenza di un complesso di beni mobili ed immobili: macchinari o mezzi meccanici o altri strumenti necessari allo svolgimento delle attività programmate, in proprietà, in leasing o in locazione per un periodo non inferiore ad un anno, con indicazione del rispettivo stato di possesso (leasing, proprietà ecc.), nonché i dati identificativi dei mezzi (es. numero del telaio), attestazioni di conformità all'uso e polizze assicurative degli stessi;
- d) capacità organizzativa idonea ad acquisire innovazioni tecnologiche e metodologiche operative nuove per una migliore efficienza e qualità dei servizi;
- e) capacità finanziaria attestata dalla presentazione dei bilanci relativi al biennio precedente ovvero per imprese e società costituite nel corso del biennio da apposita dichiarazione bancaria, nonché, in ogni caso, da autocertificazione comprovante che l'istante non è sottoposto ad alcun procedimento di carattere concorsuale;
- f) presentazione di una relazione descrittiva dei servizi che si intendono svolgere di durata non inferiore ad un anno comprensiva eventualmente di un piano di investimenti, di costi presumibili e di prospettive di traffici;
- g) organigramma dei dipendenti, comprensivo dei quadri dirigenziali, necessario all'espletamento delle attività programmate, suddivisi per livelli e profili professionali, con l'indicazione dei dipendenti già in organico ed iscritti nei pertinenti registri di lavoro;
- h) dichiarazione attestante l'esistenza o inesistenza di rapporti di controllo e/o collegamento societario con altre imprese autorizzate o concessionarie ex art. 18 legge portuale, ai sensi



dell'art. 2359 Cod. Civ.;

- i) presentazione di un contratto assicurativo che garantisca persone e cose da eventuali danni derivanti dall'espletamento delle operazioni portuali (Responsabilità Civile Terzi - Responsabilità dipendenti) con massimali non inferiori a € 2.500.000 per ogni sinistro;
- j) piano di sicurezza adeguato alle attività da svolgere, indicazione del relativo responsabile, D.lgs. n. 272/99 e, in quanto applicabile, al D.lgs. n. 81/2008 e successive modifiche in materia di sicurezza e igiene del lavoro, con particolare riferimento agli obblighi del datore di lavoro, del dirigente e del preposto;
- k) garanzia costituita mediante deposito in numerario o in titoli di Stato ovvero mediante fidejussione bancaria o assicurativa come da fac simile, unitamente a dichiarazione del sottoscrittore rappresentante del soggetto fideiussore, resa ai sensi del DPR 445/2000 e s.m.i. con al quale attesti il proprio nominativo, la propria funzione e/o la carica coperta, nonché il possesso del potere di impegnare validamente il soggetto fideiussore;
- l) presentazione del tariffario con indicazione delle tariffe massime che l'istante intende adottare per i servizi portuali;
- m) dichiarazione di autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi della Regolamento UE n. 2016/679.

Art. 14 Termini di presentazione istanza e relativo procedimento preistruttorio

L'istanza volta al conseguimento della autorizzazione all'esercizio dei servizi portuali deve pervenire entro il 1° dicembre di ciascun anno solare, antecedente a quello per il quale è richiesto il rilascio dell'autorizzazione, secondo quanto previsto nel D.M. 132/2001.

Nelle more della completa implementazione del portale S.U.A, le domande di cui al comma 1 del presente articolo possono essere inviate:

- a) mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo segreteria@pec.porto.ancona.it;
- b) a mezzo raccomandata A/R presso la sede legale dell'Ente ubicata in Ancona – Molo Santa Maria s.n.c.

Ai fini della valutazione in ordine alla tardività della presentazione della domanda rileva:

1. in caso di inoltro via PEC, la data di accettazione e di avvenuta consegna generata automaticamente dal server;
2. in caso di inoltro tramite raccomandata a/r, la data del timbro postale recante la spedizione.

Le domande pervenute oltre il termine di cui al comma 1 del presente articolo verranno respinte con provvedimento redatto in forma semplificata a termini dell'art. 2, comma 1, della Legge



241/1990 e s.m.i., senza dare luogo al preventivo invio del preavviso di rigetto di cui all'art. 10-bis della Legge 241/1990.

Qualora pervengano istanze difformi rispetto a quanto previsto dal presente Regolamento e/o incomplete e/o carenti delle documentazioni allegate, l'Autorità provvederà a darne comunicazione agli interessati, con le modalità prevista dal Codice dell'Amministrazione Digitale, con invito a regolarizzare la domanda perentoriamente entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione con l'avvertenza che, decorso tale termine senza riscontro, l'istanza si intenderà respinta ed archiviata per manifesta carenza d'interesse disinteresse.

Nelle more dell'integrazione della domanda i termini istruttori si intendono sospesi e riprendono a decorrere dall'atto di ricevimento della documentazione integrativa, a termini dell'art. 2, comma 7, della Legge 241/1990. L'integrazione documentale viene richiesta una sola volta dall'Autorità.

Qualora, a seguito della presentazione dell'integrazione documentale, la domanda appaia, comunque, carente dei requisiti previsti dal presente Regolamento, ovvero qualora sia trascorso inutilmente il termine di cui al precedente capoverso, l'Autorità, fermo il preavviso di rigetto di cui all'art. 10 bis della L. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni, respinge la domanda con provvedimento redatto in forma semplificata a termini dell'art. 2, comma 1, della L. 241/1990 e s.m.i..

Saranno invece direttamente archiviate senza ulteriori adempimenti, con comunicazione formale al richiedente, istanze assolutamente generiche e/o indeterminate che non contengano gli elementi minimi necessari per l'individuazione dell'oggetto della richiesta.

Art. 15 Procedimento Istruttorio

La domanda completa e corroborata dalle necessarie allegazioni verrà sottoposta alla prescritta istruttoria tesa a valutare, sulla scorta della documentazione acquisita, l'idoneità dell'operatore economico che ha presentato la domanda a rivestire lo status di impresa per servizi portuali.

L'istruttoria si articola in una fase relativa alle verifiche intese ad accertare la idoneità soggettiva del richiedente, con scrutinio preliminare circa i requisiti di affidabilità e morali dell'istante, sulla scorta delle autocertificazioni nei casi previsti dalla normativa vigente.

In ogni caso non possono essere rilasciate/mantenute autorizzazioni a coloro che:

- a) risultino sottoposti a procedure concorsuali per cui ci sia stata dichiarazione di fallimento;
- b) siano dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza;
- c) per motivi ostativi ai sensi della normativa antimafia;



- d) sono stati condannati per un delitto punibile con pena non inferiore nel minimo a tre anni di reclusione, oppure per contrabbando, truffa, appropriazione indebita o per un delitto contro la fede pubblica, salvo che sia intervenuta la riabilitazione. Tale requisito va riferito al titolare dell'impresa individuale ovvero, in caso di società, ai componenti il Consiglio di amministrazione; a tali fini verranno acquisiti il certificato generale del casellario giudiziale e quello dei carichi pendenti riferiti ai precitati soggetti;
- e) non siano in regola con le attestazioni DURC, con i carichi pendenti con l'Agenzia fiscale ovvero versino in situazioni debitorie nei confronti dell'Ente per importi dovuti a titolo di utilizzo di beni demaniali, di canoni per utilizzo temporaneo di spazi operativi di banchina e di accosti pubblici, di sanzioni amministrative in materia di demanio marittimo.

L'istruttoria tecnico-amministrativa comporterà l'acquisizione d'ufficio della documentazione a comprova delle autocertificazioni e delle autodichiarazioni presentate dall'operatore economico a corredo della domanda di autorizzazione intesa a verificare il possesso dei requisiti riguardanti la capacità tecnica, la capacità finanziaria e la capacità organizzativa con particolare attenzione al rispetto dei principi di trasparenza, non discriminazione e proporzionalità.

L'avvio dell'istruttoria tecnico-amministrativa viene comunicato al richiedente mediante comunicazione contenente i dati di cui agli artt. 7 e 8 della Legge 241/1990 e s.m.i.

Conclusasi l'istruttoria, gli esiti sono presentati, per tutte le domande di autorizzazione alla competente Commissione Consultiva ex art.15 Legge 84/1994 per l'acquisizione del relativo parere e successivamente al Comitato di Gestione.

Il Presidente rilascia le autorizzazioni ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 8, comma 3, lett. n) e 9 comma 5, lett. f), della Legge Portuale.

Qualora l'istruttoria dia esito negativo, l'Autorità, fermo il preavviso di cui all'articolo 10-bis della legge 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni, respinge la domanda con provvedimento presidenziale, sentito il Comitato di Gestione, ed il relativo procedimento viene archiviato.

Art. 16 Termini Procedimento Istruttorio

Il termine del procedimento per il rilascio dell'autorizzazione è di giorni 90 (novanta) ai sensi dell'art. 16, comma 7-ter della Legge Portuale nonché del vigente Regolamento sul procedimento amministrativo approvato e reso esecutivo con Ordinanza n. 2/2020.

La decorrenza di tale termine può essere interrotta una volta sola, per un periodo non superiore a giorni trenta.

Il termine di cui al primo comma del presente articolo decorre dalla data in cui perviene la domanda completa ai sensi del presente Regolamento ovvero da quando la stessa sia stata



formalmente integrata di tutta la documentazione necessaria per l'avvio dell'istruttoria prevista dal precedente articolo.

Art. 17 Rilascio autorizzazione - Canone e cauzione

Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato al pagamento di un canone nonché alla prestazione di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa, con sottoscrizione del Rappresentante del fideiussore avente importo pari ad € 15.000,00 con rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la cui durata sarà parametrata a quella del titolo autorizzatorio con vigenza entro 12 mesi della sua scadenza e comunque fino a svincolo dell'Ente ovvero mediante deposito in numerario o in titoli di Stato.

La misura della garanzia, funzionale tanto alla riscossione del canone, eventuali interessi, minima è stabilita in Euro 15.000,00.

Il canone per l'esercizio dei servizi è stabilito nella misura fissa di euro 1.500,00 (base anno 2024), che sarà aggiornato annualmente in base all'indice ISTAT comunicato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, e nella sezione variabile il canone è determinato come di seguito riportato:

- a) € 1.500,00 fino ad un fatturato di € 299.999,99 per primo rilascio autorizzazione;
- b) € 3.000,00 per fatturati tra € 300.000,00 a € 399.999,99
- c) € 4.000,00 00 per fatturati tra € 400.000,00 a € 499.999,99
- d) € 5.000,00 00 per fatturati tra € 500.000,00 a € 599.999,99
- e) € 6.000,00 per fatturati oltre € 600.000,00.

Articolo 28 Obblighi e Responsabilità

Ferma l'applicazione delle norme di legge e di regolamento adottate anche a livello nazionale, l'esercizio delle attività da parte della richiedente è subordinato, inoltre, al rispetto delle prescrizioni sotto indicate.

L'impresa autorizzata è direttamente responsabile, nei confronti dell'Autorità di Sistema Portuale e/o nei confronti di terzi, dell'esatto adempimento degli obblighi assunti nonché di ogni danno causato a persone e/o cose nello svolgimento dell'attività oggetto della autorizzazione e/o nel suo mancato esercizio. È ugualmente responsabile dei danni che derivino dall'inosservanza delle disposizioni impartite dall'Autorità di Sistema Portuale. L'Autorità non assume, in dipendenza della presente autorizzazione, alcuna responsabilità verso terzi per l'opera svolta dall'Impresa autorizzata e dai lavoratori della medesima.

L'impresa è, inoltre, obbligata:



- a) a trasmettere il tariffario con la indicazione delle tariffe massime applicate;
- b) a fornire all’Autorità di Sistema Portuale e alla Autorità Marittima competente tutte le indicazioni che sono richieste in merito alle attività svolte nel Porto;
- c) a mantenere per l’intero periodo di validità della autorizzazione il livello di capacità tecnica, finanziaria e organizzativa, nonché lo standard qualitativo delle attività rese corrispondente a quanto dichiarato in sede di presentazione della domanda.
- d) ad osservare le disposizioni in materia di sicurezza e di igiene del lavoro di cui al Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro, Decreto Legislativo 09 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche, al Decreto Legislativo 272/99 e successive modificazioni e gli obblighi derivanti dalla Convenzione Internazionale del Lavoro (ILO) n. 152;
- e) ad informare l’Autorità di Sistema Portuale di incidenti eventualmente occorsi sul lavoro a dipendenti inviando copia delle denunce inoltrate agli organi competenti;
- f) a svolgerei servizi portuali in parola solo ed esclusivamente con i macchinari, i mezzi meccanici o gli altri strumenti in proprietà, in leasing o in locazione per un periodo non inferiore ad un anno, riportati nel registro di cui all’articolo 5 del Decreto 06 febbraio 2001, n. 132. I predetti mezzi meccanici, idonei allo svolgimento dei servizi portuali, dovranno essere assicurati, mantenuti in piena efficienza nonché dotati di tutti i sistemi di segnalazione ottico - acustici previsti dal Codice della Strada e dei prescritti verbali di verifica periodica ove prevista;
- g) a svolgere i servizi portuali in parola solo ed esclusivamente con il personale alle proprie dipendenze iscritto nel registro di cui all’articolo 5 del Decreto 06 febbraio 2001, n. 132. Il predetto personale deve essere assicurato da eventuali danni derivanti dall’espletamento delle operazioni portuali. Dovrà, altresì, essere iscritto nel libro Unico del Lavoro dell’Impresa ed in possesso di qualifiche idonee ed adeguate ai servizi portuali da svolgere, in modo tale da garantire la massima sicurezza nell’espletamento dei servizi medesimi, oltre che adeguatamente formato ed aggiornato in ordine alla prestazione resa nell’ambito delle relative mansioni; parimenti, è obbligata al rispetto del CCNL unico di riferimento per i lavoratori dei porti, o in caso di applicazione di diverso contratto collettivo, al rispetto del trattamento minimo retributivo/normativo previsto dal citato CCNL porti;
- m) ad assicurare che tutto il personale che sarà impiegato nella prestazione dei servizi portuali sia in possesso delle conoscenze e delle abilitazioni professionali inerenti alle mansioni da svolgere; a riguardo dovranno essere indicati in sede di verifica gli eventuali percorsi di formazione concernenti le attività operative in ambito portuale, la sicurezza del lavoro e il e il rispetto della normativa in materia di lavoro in porto;



- h) a comunicare prontamente all'Autorità di Sistema Portuale eventuali variazioni che dovessero modificare il contenuto dei registri di cui agli articoli 5 del Decreto 06/02/2001, n. 132;
- i) ad osservare le vigenti disposizioni in materia doganale, di pubblica sicurezza, di igiene e sanità, di lavoro portuale, di prevenzione degli infortuni;
- j) ad emettere le fatture relative ai servizi portuali, riportando esclusivamente le rispettive voci tariffarie, con esclusione di altri eventuali importi connessi a prestazioni estranee alle operazioni medesime.

Art. 19 Durata e Rinnovi

L'autorizzazione all'esercizio dei servizi portuali, in relazione al programma operativo presentato, potrà essere annuale o pluriennale (non superiore ad anni 4 – quattro).

L'autorizzazione può essere rinnovata, previa presentazione della relativa domanda nei termini fissati dal presente Regolamento (1° dicembre anno precedente cui si riferisce), subordinatamente all'accertamento dei requisiti previsti per il suo rilascio, nonché all'esito positivo della verifica sull'andamento del piano operativo presentato dall'impresa.

Sino al rinnovo ovvero al diniego della autorizzazione, essa è prorogata a condizione che sia presentata nei suddetti termini, l'istanza di nuovo rilascio corredata dalla prescritta documentazione, ivi compresa la attestazione di corresponsione del relativo canone.

Per le autorizzazioni aventi durata pluriennale, il termine per la presentazione della domanda di rinnovo coincide con il 1° dicembre dell'ultimo anno di validità della autorizzazione.

In caso di inottemperanza ai termini suddetti, l'impresa, già titolare di precedente titolo, si intende rinunciataria.

In caso di diniego al rilascio del titolo, l'impresa, già titolare di precedente autorizzazione, sarà tenuta alla corresponsione del canone per il periodo intercorrente dalla scadenza del titolo e la data di notifica del provvedimento di rigetto.

Art. 20 Sospensione o revoca - procedimento

Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato, oltre che alle normative previste in materia di disciplina del lavoro, al rispetto del presente Regolamento e delle condizioni previste dall'atto autorizzativo.

I soggetti interessati saranno direttamente responsabili verso l'Autorità di Sistema Portuale dell'esatto adempimento degli oneri assunti, nonché verso i terzi, di ogni danno cagionato alle persone ed alle proprietà nell'esercizio dell'autorizzazione.

L'inosservanza del presente Regolamento e/o la mancata sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa vigente in materia e/o l'inosservanza delle prescrizioni riguardanti l'esercizio



delle attività di impresa, è sanzionata, a seconda della gravità delle circostanze, e previa diffida, con la sospensione o la revoca della autorizzazione, senza diritto ad alcun indennizzo.

I suddetti provvedimenti verranno adottati nel rispetto del criterio della proporzionalità tra violazione e sanzione, con la sospensione o la revoca della autorizzazione, senza diritto ad alcun indennizzo, ai sensi di quanto stabilito nel D.M. 132/2001. In particolare, si procederà a revoca/sospensione, qualora:

- a) si è incorso in procedimenti concorsuali o misure emanate dal giudice penale attinenti all'attività svolta o sottoposti a misure di sicurezza di cui alle disposizioni antimafia;
- b) la capacità tecnica accertata all'atto del rilascio dell'autorizzazione risulti materialmente ridotta e tale da pregiudicare l'attività;
- c) il programma operativo non possa essere più realizzato per carenze organizzative ed inefficienza dell'attività di impresa;
- d) l'impresa abbia reiteratamente violato le norme relative alla prevenzione degli infortuni ed alla tutela della sicurezza e dell'igiene sul lavoro;
- e) non siano state rispettate le norme tributarie e/o quelle previste dalla normativa in materia di lavoro e/o previdenziale e assistenziale e/o quelle derivanti dai contratti nazionali di lavoro; non siano corrisposti ai lavoratori salari in linea con quanto dichiarato all'Autorità e comunque inferiori ai minimi inderogabili di legge e di contratto collettivo;
- f) vengano sistematicamente applicate tariffe difformi da quelle comunicate all'Autorità;
- g) l'impresa abbia violato le norme relative alla prevenzione degli infortuni ed alla tutela dell'igiene del lavoro;
- h) sia stato omesso il pagamento del canone annuo e dei relativi conguagli;
- i) sia stata verificata l'abusiva sostituzione nell'esercizio delle attività dedotte nel titolo autorizzatorio;
- j) l'impresa sia incorsa in qualunque altra violazione di legge e/o di regolamento accertata dagli organi di polizia competenti.

Previa diffida, l'avvio del procedimento volto alla revoca/sospensione dell'autorizzazione rilasciata deve essere preventivamente notificato all'impresa autorizzata mediante comunicazione di ex artt. 7 e 8 della L. 241/90, con assegnazione del termine di legge per la presentazione di memorie partecipative/osservazioni/controdeduzioni.

Il provvedimento di revoca/sospensione viene adottato dal Presidente della Autorità di Sistema Portuale, sentita la Commissione Consultiva competente ed il Comitato di Gestione.

È fatta, comunque, salva l'applicazione delle sanzioni previste da altre norme per più gravi

inosservanze di norme amministrative o penali.

Art. 21 Trattamento dati personali

L'Autorità di Sistema portuale del Mare Adriatico Centrale, in conformità al Regolamento 2016/679/UE (General Data Protection Regulation – GDPR) rende la seguente informativa ai sensi dell'art. 13 del GDPR sulle modalità di trattamento dei dati forniti, nell'ambito dei procedimenti disciplinati dal presente regolamento.

Il Titolare del trattamento è l'Autorità di Sistema portuale del Mare Adriatico Centrale, con sede in Ancona, Molo Santa Maria s.n.c.

Il Responsabile della Protezione dei Dati è la Ditta Morolabs s.r.l. con sede in Montemarciano (AN) p.zza Michelangelo, 11, casella e-mail: privacy@porto.ancona.it, ovvero altra Ditta eventualmente subentrante alla predetta di cui verrà comunicato il nominativo.

La finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali è strettamente correlata ai procedimenti disciplinati dal presente Regolamento e per l'eventuale successiva attività di verifica in caso di rilascio delle autorizzazione oggetto della presente disciplina; il conferimento dei dati è obbligatorio per i soggetti che vogliono conseguire la richiesta autorizzazione e l'ambito di diffusione dei dati medesimi è quello definito dalla normativa vigente relativa alla disciplina delle operazioni e dei servizi portuali di cui all'art. 16 Legge 84/1994, nonché dal presente Regolamento.

I dati potranno essere trattati inoltre a fini di archiviazione (protocollo e conservazione documentale) nonché, in forma aggregata, a fini statistici. Il Trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale a cui è soggetto il Titolare. I dati richiesti sono quelli indicati nel presente Regolamento e saranno comunicati all'Autorità giudiziaria, al Ministero dell'Interno/Prefetture, all'Agenzia delle entrate ed a enti previdenziali, oltreché diffusi attraverso il sito istituzionale e sul sito Amministrazione Trasparente.

Restano salvi i divieti di diffusione e le limitazioni ai trattamenti stabiliti per particolari categorie di dati dall'art. 10 del GDPR. Il periodo di conservazione è pari ad anni 5 (cinque).

Non sono previsti processi decisionali automatizzati né trasferimento di dati in paesi extra UE.

Competono ai partecipanti le prerogative ed i diritti previsti dal Regolamento 2016/679/UE, ivi incluso il diritto al reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati.

Per ulteriori informazioni si rinvia al seguente link: <https://porto.ancona.it/index.php/it/gdpr>



ALLEGATO 1

Marca da
bollo € 16,00

Spett.le **AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE
DEL MARE ADRIATICO CENTRALE**
segreteria@pec.porto.ancona.it

OGGETTO: Ordinanza n. /2023 "Regolamento relativo all'esercizio delle operazioni e dei servizi portuali nel porto di Ancona ed alle procedure per il rilascio della relativa autorizzazione, ai sensi dell'art.16 della Legge 84/94 così come attuato dal D.M. 31 marzo 1995, n. 585 e dal D.M. n.132 del 06/02/2001"

Istanza di rilascio autorizzazione per operazioni portuali ex art. 16

Il/La sottoscritto/a _____ nato/a il _____
_____ residente in _____ Prov. _____ via _____
_____ CAP _____ codice fiscale _____
Recapiti: Tel _____ Mail _____
PEC _____

in qualità di legale rappresentante dell'impresa _____

CHIEDE

l'autorizzazione al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio delle operazioni portuali

CONTO PROPRIO CONTO TERZI

ai sensi dell'art.16 L.84/94, nel Porto di _____

A tal fine, il sottoscritto, come generalizzato in anagrafica, rende, sotto la propria personale responsabilità e consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni false e della conseguente decadenza dai benefici eventualmente conseguiti (ai sensi degli artt.75 e 76 D.P.R. 445/2000),

DICHIARA:

ai sensi del D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni previste, delle responsabilità e delle sanzioni penali stabilite dalla legge per le false attestazioni e le mendaci dichiarazioni:

- l'idoneità personale e professionale all'esercizio delle attività portuali consistente nell'aver assolto l'obbligo scolastico e nella regolarità rispetto alla normativa antimafia e alle norme tributarie e/o quelle previste dalla normativa in materia di lavoro e/o



- previdenziale e assistenziale;
- l'insussistenza carichi pendenti;
 - di essere iscritto nel registro degli esercenti di commercio presso le camere di commercio mediante autocertificazione sostitutiva del certificato camerale relativa alla società e contenente l'indicazione delle cariche sociali. In caso di modifica di titolarità dell'impresa individuale ovvero nella compagine del consiglio di amministrazione o collegio sindacale dell'impresa, sarà cura dell'impresa interessata fornire entro 30 giorni all'Autorità il nominativo dei nuovi titolari, amministratori e/o sindaci, con le medesime indicazioni e dichiarazioni di cui sopra (allegato A). Le imprese appartenenti a Stati esteri possono presentare documentazione equivalente in base alla legislazione dello Stato di appartenenza, ovvero una dichiarazione giurata rilasciata dal legale rappresentante dell'impresa dinanzi all'autorità giudiziaria o amministrativa, o ad un notaio o pubblico ufficiale;
 - di essere stato informato ai sensi dell'art. 13 del Reg. UE n. 2016/679 sul trattamento dei dati personali effettuato dall'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale così come specificato nel regolamento di cui all'oggetto;
 - di possedere la capacità tecnica, basata sulla sussistenza di un complesso di beni mobili ed immobili: macchinari o mezzi meccanici o navi o altri strumenti necessari allo svolgimento delle attività programmate, in proprietà, in leasing o in locazione per un periodo non inferiore ad un anno, con indicazione del rispettivo stato di possesso (leasing, proprietà ecc.), nonché i dati identificativi dei mezzi (es. numero del telaio), attestazioni di conformità all'uso e polizze assicurative degli stessi;
 - di possedere la capacità organizzativa idonea ad acquisire innovazioni tecnologiche e metodologiche operative nuove per una migliore efficienza e qualità dei servizi;
 - di possedere la capacità finanziaria attestata dalla presentazione dei bilanci relativi al biennio precedente ovvero per imprese e società costituite nel corso del biennio da apposita dichiarazione bancaria, nonché, in ogni caso, da autocertificazione comprovante che l'istante non è sottoposto ad alcun procedimento di carattere concorsuale.
 - *Per le imprese operanti per conto terzi*: un fatturato relativo alle prestazioni connesse alle operazioni portuali non inferiore ad euro 200.000,00
 - L'applicazione a tutti i dipendenti preposti allo svolgimento delle operazioni portuali del CCNL Unico dei Porti o in alternativa di condizioni economiche e normative non inferiori a quelle previste nel suddetto CCNL Unico dei Porti.
 - di voler usufruire degli appalti di servizi di altra impresa autorizzata ex art. 16 legge 84/1994, come da disciplina di cui al successivo art. 10, comunicando l'impresa appaltatrice, tipologia di merce e fasi operative che si intendono esternalizzare, durata del contratto con riferimento alla durata richiesta dell'autorizzazione e adempimenti relativi alla sicurezza;

Con la presente, provvede alla presentazione di:

- documentazione in ordine all'attività svolta almeno negli ultimi tre anni;
- autodichiarazione relativa ai soggetti sottoposti alle verifiche antimafia di cui all'art. 85 del D. L.gs. 159/2011 e s.m.i., ai fini della successiva acquisizione della certificazione



antimafia tramite la Banca Data Nazionali Antimafia (BDNA). L'iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori di cui all'articolo 1, commi 52 e seguenti, della legge 6 novembre 2012, n. 190 (white list), nonché l'iscrizione nell'anagrafe antimafia degli esecutori istituita dall'articolo 30 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, equivale al rilascio dell'informazione antimafia.

- programma operativo non inferiore ad un anno comprensivo di piano economico finanziario dell'attività (costi previsti per il personale, servizi di terzi, piano di investimenti, eventualmente suddiviso per settori, ammortamenti ecc) e prospettiva di traffici con indicazione della tipologia di merci o attività;
- organigramma dei dipendenti, comprensivo dei quadri dirigenziali, necessario all'espletamento delle attività programmate, suddivisi per livelli e profili professionali, con l'indicazione dei dipendenti già in organico ed iscritti nei pertinenti registri di lavoro;
- *nel caso di cui all'art. 2 lett. h)* contratti di appalto debitamente registrati presso l'Agenzia delle Entrate;
- *(ove applicabile)* dichiarazione di conformità alle prescrizioni recate dal Decreto 16 dicembre 2004 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, inerente al "Recepimento della direttiva 2001/96/CE in materia di Requisiti e procedure armonizzate per la sicurezza delle operazioni di carico e scarico delle navi portarinfuse" per le imprese che svolgono operazioni su tale segmento merceologico;
- dichiarazione afferente alla titolarità di ulteriori certificazioni di qualità;
- dichiarazione attestante l'esistenza o inesistenza di rapporti di controllo e/o collegamento societario con altre imprese autorizzate o concessionarie ex art. 18 legge portuale, ai sensi dell'art. 2359 Cod. Civ.;
- contratto assicurativo che garantisca persone e cose da eventuali danni derivanti dall'espletamento delle operazioni portuali (Responsabilità Civile Terzi - Responsabilità dipendenti) con massimali non inferiori a € 2.500.000 per ogni sinistro e quietanza di pagamento del relativo premio;
- ultimo aggiornamento del documento di sicurezza adeguato alle attività da svolgere, indicazione del relativo responsabile, D.lgs. n. 272/99 e, in quanto applicabile, al D.lgs. n. 81/2008 e successive modifiche in materia di sicurezza e igiene del lavoro, con particolare riferimento agli obblighi del datore di lavoro, del dirigente e del preposto;
- impegno a presentare garanzia costituita mediante fidejussione bancaria o assicurativa, recante autentica notarile della sottoscrizione del Rappresentante del soggetto fideiussore, come da allegati 2, 3 ovvero mediante deposito in numerario o in titoli di Stato;
- tariffario con indicazione delle tariffe massime che l'istante intende adottare per le operazioni portuali;
- dichiarazione di autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del regolamento UE n. 2016/679 (GDPR).

Data

Firma (*possibile anche digitale PADES/CADES*)

Marca da
bollo € 16,00

**Spett.le AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE
DEL MARE ADRIATICO CENTRALE**
segreteria@pec.porto.ancona.it

OGGETTO: Ordinanza n. /2023 "Regolamento relativo all'esercizio delle operazioni e dei servizi portuali nel porto di Ancona ed alle procedure per il rilascio della relativa autorizzazione, ai sensi dell'art.16 della Legge 84/1994 così come attuato dal D.M. 31 marzo 1995, n. 585 e dal D.M. n.132 del 06/02/2001"

Istanza di rilascio autorizzazione per espletamento servizi portuali ex art. 16

Il/La sottoscritto/a _____ nato/a il _____
_____ residente in _____ Prov. _____ via _____
_____ CAP _____ codice fiscale _____
Recapiti: Tel _____ Mail _____
PEC _____

in qualità di legale rappresentante dell'impresa _____

CHIEDE

l'autorizzazione al rilascio dell'autorizzazione all'espletamento dei seguenti servizi portuali:

- Pesatura merci (misurazione o verifica del peso effettivo delle merci in entrata o in uscita dal porto di Ancona, effettuato da pese adeguate e da personale in possesso delle attestazioni rilasciate dalla CCIAA);
- Riparazione, manutenzione e pulizia contenitori;
- Noleggio a caldo di mezzi di sollevamento e traslazione: attività tecnica qualificata di fornitura, a favore di imprese portuali autorizzate ex art. 16 legge 84/1994, di mezzi ed attrezzature finalizzate al sollevamento verticale e traslazione con relativo personale, utilizzati nelle operazioni altamente qualificate e per prestazioni occasionali, specializzate per carichi eccezionali con impiego di personale di manovra e di segnalazione a terra

DICHIARA:

ai sensi del D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni previste, delle responsabilità e delle sanzioni penali stabilite dalla legge per le false attestazioni e le mendaci dichiarazioni:



- l'idoneità personale e professionale all'esercizio delle attività portuali consistente nell'aver assolto l'obbligo scolastico e nella regolarità rispetto alla normativa antimafia e alle norme tributarie e/o quelle previste dalla normativa in materia di lavoro e/o previdenziale e assistenziale;
- l'insussistenza carichi pendenti;
- di essere iscritto nel registro degli esercenti di commercio presso le camere di commercio mediante autocertificazione sostitutiva del certificato camerale relativa alla società e contenente l'indicazione delle cariche sociali. In caso di modifica di titolarità dell'impresa individuale ovvero nella compagine del consiglio di amministrazione o collegio sindacale dell'impresa, sarà cura dell'impresa interessata fornire entro 30 giorni all'Autorità il nominativo dei nuovi titolari, amministratori e/o sindaci, con le medesime indicazioni e dichiarazioni di cui sopra (allegato A). Le imprese appartenenti a Stati esteri possono presentare documentazione equivalente in base alla legislazione dello Stato di appartenenza, ovvero una dichiarazione giurata rilasciata dal legale rappresentante dell'impresa dinanzi all'autorità giudiziaria o amministrativa, o ad un notaio o pubblico ufficiale;
- di essere stato informato ai sensi dell'art. 13 del Reg. UE n. 2016/679 sul trattamento dei dati personali effettuato dall'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale così come specificato nel regolamento di cui all'oggetto;
- di possedere la capacità tecnica, basata sulla sussistenza di un complesso di beni mobili ed immobili: macchinari o mezzi meccanici o navi o altri strumenti necessari allo svolgimento delle attività programmate, in proprietà, in leasing o in locazione per un periodo non inferiore ad un anno, con indicazione del rispettivo stato di possesso (leasing, proprietà ecc.), nonché i dati identificativi dei mezzi (es. numero del telaio), attestazioni di conformità all'uso e polizze assicurative degli stessi;
- di possedere la capacità organizzativa idonea ad acquisire innovazioni tecnologiche e metodologiche operative nuove per una migliore efficienza e qualità dei servizi;
- di possedere la capacità finanziaria attestata dalla presentazione dei bilanci relativi al biennio precedente ovvero per imprese e società costituite nel corso del biennio da apposita dichiarazione bancaria, nonché, in ogni caso, da autocertificazione comprovante che l'istante non è sottoposto ad alcun procedimento di carattere concorsuale.
- L'applicazione a tutti i dipendenti preposti allo svolgimento delle operazioni portuali del CCNL Unico dei Porti o in alternativa di condizioni economiche e normative non inferiori a quelle previste nel suddetto CCNL Unico dei Porti.

Con la presente, provvede alla presentazione di:

- documentazione in ordine all'attività svolta almeno negli ultimi tre anni;
- autodichiarazione relativa ai soggetti sottoposti alle verifiche antimafia di cui all'art. 85 del D. L.gs. 159/2011 e s.m.i., ai fini della successiva acquisizione della certificazione antimafia tramite la Banca Dati Nazionali Antimafia (BDNA). L'iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori di cui all'articolo 1, commi 52 e seguenti, della legge 6 novembre 2012, n. 190 (white list), nonché l'iscrizione nell'anagrafe antimafia degli esecutori istituita dall'articolo 30 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189,



convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, equivale al rilascio dell'informazione antimafia.

- relazione descrittiva dei servizi che si intendono svolgere di durata non inferiore ad un anno comprensiva eventualmente di un piano di investimenti, di costi presumibili e di prospettive di traffici;
- organigramma dei dipendenti, comprensivo dei quadri dirigenziali, necessario all'espletamento delle attività programmate, suddivisi per livelli e profili professionali, con l'indicazione dei dipendenti già in organico ed iscritti nei pertinenti registri di lavoro;
- (*ove applicabile*) dichiarazione di conformità alle prescrizioni recate dal Decreto 16 dicembre 2004 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, inerente al "Recepimento della direttiva 2001/96/CE in materia di Requisiti e procedure armonizzate per la sicurezza delle operazioni di carico e scarico delle navi portarinfuse" per le imprese che svolgono operazioni su tale segmento merceologico;
- dichiarazione afferente alla titolarità di ulteriori certificazioni di qualità;
- dichiarazione attestante l'esistenza o inesistenza di rapporti di controllo e/o collegamento societario con altre imprese autorizzate o concessionarie ex art. 18 legge portuale, ai sensi dell'art. 2359 Cod. Civ.;
- contratto assicurativo che garantisca persone e cose da eventuali danni derivanti dall'espletamento delle operazioni portuali (Responsabilità Civile Terzi - Responsabilità dipendenti) con massimali non inferiori a € 2.500.000 per ogni sinistro e quietanza di pagamento del relativo premio;
- ultimo aggiornamento del documento di sicurezza adeguato alle attività da svolgere, indicazione del relativo responsabile, D.lgs. n. 272/99 e, in quanto applicabile, al D.lgs. n. 81/2008 e successive modifiche in materia di sicurezza e igiene del lavoro, con particolare riferimento agli obblighi del datore di lavoro, del dirigente e del preposto;
- impegno a presentare garanzia costituita mediante fidejussione bancaria o assicurativa, recante autentica notarile della sottoscrizione del Rappresentante del soggetto fideiussore, come da allegati 2, 3 ovvero mediante deposito in numerario o in titoli di Stato;
- tariffario con indicazione delle tariffe massime che l'istante intende adottare per le operazioni portuali;
- dichiarazione di autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del regolamento UE n. 2016/679 (GDPR).

Data

Firma (*possibile anche digitale PADES/CADES*)